

**Tribunale di Benevento, Sent. n. del 09.01.2009***omissis***Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato il 5 e 6/6/06 Gi.Bo. conveniva in giudizio la Azienda Sanitaria Locale - ASL ed comune di A. esponendo quanto segue: il giorno 15/6/05 un cane randagio si era introdotto nel terreno di proprietà dell'attore sito in A. alla contrada (omissis), ed adibito a serra per la coltivazione di ortaggi; l'animale, nonostante la recinzione, era riuscito ad introdursi all'interno della serra e aveva provocato notevoli danni alle colture in atto, che erano state completamente distrutte; i cani randagi appartenevano al comune, il quale, unitamente alla Azienda Sanitaria Locale, aveva il dovere di evitare che, liberi e senza proprietari, potessero arrecare danni a terzi.

Il Bo. chiedeva dunque che fosse accertata la responsabilità degli enti convenuti nella causazione dell'evento lesivo, e che i medesimi fossero condannati in solido al pagamento in suo favore, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 3.600,00, oltre interessi e svalutazione dal giorno del fatto, vinte le spese di lite.

Si costituiva la Azienda Sanitaria Locale ASL, ed eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo della lite per la violazione dei requisiti richiesti dall'art. 163 n. 3 e 4 CPC; lamentava che il Bo. in via stragiudiziale aveva avanzato pretese solo nei confronti del comune di A. , violando così il diritto di difesa dell'ente; sosteneva che l'attore non aveva adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno, posto che il presunto cane randagio era riuscito ad introdursi nella serra; eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la ASL stipulato sin dall'anno 2002 apposita convenzione con l'ENPA, cui era stato delegato il servizio di accalappiamento dei cani randagi e delle colonie feline in tutto il territorio di sua competenza, ivi compreso il comune di A. , in ossequio a quanto previsto dalla L. R. n. 16 del 24/11/01; concludeva dunque per il rigetto dell'avversa domanda con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva anche il comune di A. , ed eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva; affermava che nella vicenda non era imputabile all'ente locale alcun comportamento colposo; deduceva che l'attore non aveva fornito alcuna prova a sostegno del suo assunto; sosteneva che comunque nella causazione dei danni era ravvisabile una responsabilità prevalente o comunque concorrente del Bo. per non aver adoperato tutte le cautele necessarie a scongiurare il verificarsi dell'evento lesivo; chiedeva pertanto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, o in subordine che fosse affermato il concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'evento.

All'esito dell'istruttoria ammessa, la causa era riservata in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe all'udienza del 1/10/2008.

**Motivi della decisione**

Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo della lite sollevata dalla convenuta ASL.

Secondo quanto disposto dall'art. 164 comma 4 CPC, la citazione è nulla solo se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'art. 163 n. 3 CPC, ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo.



Occorre, pertanto, che vi sia una carenza assai grave (l'omissione, la mancanza o la assoluta incertezza, e non la semplice incertezza), essendo, del resto, possibile, nel corso del giudizio, precisare la domanda ai sensi dell'art. 183 CPC (cfr. Cass. 19/3/01 n. 3911; Cass. 4/6/01 n. 7507).

È stato altresì chiarito che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e/o delle ragioni giuridiche su cui si fonda la domanda stessa, implica necessariamente l'impossibilità di individuare detti elementi dall'esame complessivo dell'atto, ivi compresi i mezzi istruttori dedotti, nonché dai documenti prodotti e offerti in comunicazione alla controparte (cfr. Cass. 25/11/03 n. 1741). Alla luce dei principi esposti, nel caso in esame non è ravvisabile un vizio dell'atto di citazione della gravita ritenuta necessaria dall'art. 164 CPC per provocarne la nullità: sono sufficientemente specificati sia il *petitum* (il risarcimento dei danni subiti dall'attore in conseguenza dell'accesso di un cane randagio all'interno della serra di sua proprietà, avvenuto il 15/6/05) che la causa *petendi* (la responsabilità dei convenuti per aver violato il dovere di impedire che animali liberi possano arrecare danni a terzi).

Venendo all'esame del merito, in punto di fatto può dirsi provato che all'interno della serra di proprietà del Bo., ubicata alla contrada (omissis) di A. , in data 15/6/05 è penetrato un cane, provocando i danni dettagliatamente descritti nella relazione tecnica prodotta dall'attore.

Depongono in tal senso le relazioni di servizio dei Carabinieri e della Polizia Municipale di A. acquisite agli atti.

Poiché l'animale di cui si discute, secondo quanto allegato dallo stesso attore, ed in base agli elementi disponibili, è un cane randagio, e non di proprietà degli enti convenuti, la responsabilità di questi ultimi è configurabile unicamente ai sensi dell'art. 2043 CC, e non ex art. 2052 CC.

Com'è noto, l'illecito aquiliano richiede non solo un fatto lesivo di un diritto, ma anche che il fatto medesimo sia in relazione causale con una condotta altrui, attiva od omissiva, connotata da dolo o colpa.

È onere del danneggiato fornire la prova degli elementi costitutivi dell'illecito, e dunque, oltre che del danno e del nesso di causalità, anche dell'imputabilità soggettiva del fatto; spetta invece alla controparte l'onere di provare, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato ed il fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di derivazione causale tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente (cfr. da ultimo Cass. 390/08).

Ciò posto, ai fini che qui interessano occorre prendere le mosse dalla L. R. n. 16 del 24/11/01, che in attuazione di quanto disposto dalla L. n. 281/91, ha dettato norme per il controllo del randagismo, prevedendo in materia specifiche competenze delle A. A. S. S. L. L. e dei comuni.

In particolare alle A. A. S. S. L. L. spetta, tra l'altro, di attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici (art. 5 lett. c); i comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono, invece, alla costruzione dei canili e ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle A. A. S. S. L. L. (art. 6 lett. a).

I cani vaganti, in particolare quelli non tatuati o riconosciuti, sono catturati a cura del servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio, per essere ricoverati presso i canili comunali (art. 9 commi 1 e 2).

Da tali disposizioni si desume che i comuni - enti locali in grado di esercitare, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e con i mezzi disponibili, un adeguato controllo sul territorio - devono "assicurare il ricovero" nei canili dei cani randagi presenti nel proprio territorio (tranne che si tratti



dei ed. cani di quartiere previsti dall'art. 10), e ciò ricorrendo al servizio di accalappiamento dei cani delle A. A. S. S. L. L.

A queste ultime non è attribuito un compito di vigilanza preventiva dell'ambito territoriale di competenza per la generica ricerca di cani vaganti (compito, del resto, arduo e difficilmente gestibile), ma solo quello della cattura degli animali di cui sia stata segnalata la presenza. Orbene, nel caso di specie non è configurabile una omissione colposa della ASL, non essendo provato, né essendo stato chiesto di provare, che la convenuta, benché sollecitata, non sia tempestivamente intervenuta per la cattura del cane all'origine dei danni lamentati dall'attore. Neppure è configurabile una omissione colposa del comune di A. : essa sarebbe invero ravvisabile qualora, all'epoca dei fatti, fosse stata già riscontrata, anche per effetto di segnalazioni di cittadini, la presenza di cani randagi nel territorio comunale, e l'ente locale non si fosse attivato per "assicurare il ricovero" degli animali in questione. Sul punto non sono stati forniti elementi di prova, né si è chiesto di fornirli. La domanda proposta dall'attore non può perciò trovare accoglimento. Tenuto conto dei motivi della decisione e della particolarità della fattispecie, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con l'atto introduttivo della lite da BO.Gi. nei confronti della AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) e del COMUNE DI A. , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Benevento il 2 gennaio 2009.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2009.